



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 ottobre 2012 (29.10)
(OR. en)**

15189/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0288 (COD)**

ENV	789
ENER	417
ENT	257
TRANS	346
AGRI	686
POLGEN	170
CODEC	2432

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	18 ottobre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 595 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 595 final

Bruxelles, 17.10.2012
COM(2012) 595 final

2012/0288 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2012) 343 final}

{SWD(2012) 344 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO

La direttiva 2009/28/CE¹ sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito "direttiva sulle energie rinnovabili") fissava come obiettivo obbligatorio da raggiungere nell'UE entro il 2020 una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili del 20% e una quota nel settore dei trasporti del 10%. Al contempo, una modifica della direttiva 98/70/CE² (di seguito "direttiva sulla qualità dei carburanti") ha introdotto l'obiettivo vincolante da conseguire entro il 2020 che prevede una riduzione del 6% dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali.

Si prevede che i biocarburanti contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi. Sebbene entrambe le direttive prevedano criteri di sostenibilità che comprendono soglie minime per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tali emissioni associate ai cambiamenti nello stock di carbonio dei terreni associati al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) non sono soggetti agli obblighi di comunicazione in conformità dell'attuale legislazione.

La direttiva invita³ la Commissione a rivedere l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra e, ove opportuno, a proporre metodi intesi a ridurre al minimo tale impatto, rispettando al contempo gli investimenti già in atto effettuati nell'ambito della produzione di biocarburanti. Dando seguito a tale invito, la Commissione ha adottato una comunicazione in data 22 dicembre 2010⁴, che sintetizza le consultazioni e il lavoro d'analisi svolti su questo argomento dal 2008. Nella presente relazione, la Commissione ha individuato una serie di incertezze e di limiti associati ai modelli numerici disponibili utilizzati per quantificare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, pur riconoscendo che quest'ultimo può limitare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate ai biocarburanti e ai bioliquidi. Di conseguenza, la Commissione raccomanda di intervenire per affrontare la questione con un approccio prudente.

2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Le ricerche scientifiche indicano che le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni possono variare sostanzialmente in base alle materie prime e possono annullare alcune o tutte le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra dei singoli biocarburanti rispetto ai combustibili fossili che essi sostituiscono⁵.

¹ GU L 140 del 5.6.2009.

² GU L 350 del 28.12.1998.

³ Articolo 7 *quinquies*, paragrafo 6, della direttiva 2009/30/CE e articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE.

⁴ COM(2010) 811.

⁵ Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono calcolate attraverso la modellizzazione che, nonostante i recenti progressi scientifici, resta sensibile e può variare in base al quadro di modellizzazione e alle ipotesi effettuate.

Scopo dell'attuale proposta è quello di avviare la transizione verso i biocarburanti che consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche quando sono comunicate le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Sebbene gli investimenti già in atto debbano essere tutelati, gli scopi della proposta consistono nel:

- limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali (con il rischio di emissioni ILUC) al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili;
- migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante (riduzione delle emissioni associate), incrementando la soglia di riduzione dei gas a effetto serra, tutelando gli impianti⁶ già operativi alla data del 1° luglio 2014;
- incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati (ILUC ridotte), consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili rispetto ai biocarburanti convenzionali;
- migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a comunicare le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti;

La proposta intende inoltre tutelare gli investimenti già in atto fino al 2020. La proposta non prende posizione in merito all'effettiva necessità di un sostegno finanziario per i biocarburanti prima del 2020. Tuttavia la Commissione ritiene che nel periodo successivo al 2020 i biocarburanti che non consentono una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra (tenendo conto delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni) e che sono prodotti da colture utilizzate per la produzione di alimenti e di mangimi non dovranno essere sovvenzionati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

I principali elementi della proposta relativa alla direttiva sulle energie rinnovabili sono:

- l'introduzione di un limite, corrispondente agli attuali livelli di consumo, al contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti da coltivazioni a scopo alimentare, quali quelle basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili, senza prevedere limiti per il loro consumo complessivo;

⁶ Come definito al paragrafo 3.1.1 della comunicazione C 160 (2010).

- un sistema potenziato di incentivi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per promuovere ulteriormente i biocarburanti sostenibili e avanzati prodotti da materie prime che non generano un'ulteriore domanda di terreni;
- l'introduzione della comunicazione delle emissioni stimate risultanti da modifiche degli stock di carbonio associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, allo scopo di calcolare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi, come indicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 22;
- una procedura di revisione per garantire che tale metodologia sia aggiornata e adeguata alla luce dei progressi scientifici;
- l'aumento della soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, a decorrere dal 1° luglio 2014, onde migliorare il bilancio globale di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati nell'UE e di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra;
- la semplificazione del calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i produttori europei di biocarburanti, in modo tale da uniformare le condizioni di concorrenza tra i produttori dell'UE e quelli dei paesi terzi;
- l'eliminazione delle disposizioni temporanee relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni contenute nelle direttive e che non sono più necessarie a seguito dell'adozione di un approccio globale;
- l'adeguamento della direttiva sulle energie rinnovabili all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione di competenze alla Commissione per l'adozione di atti a norma degli articoli 290 e 291.

I principali elementi della proposta relativa alla direttiva sulla qualità dei carburanti sono:

- l'introduzione della comunicazione delle emissioni stimate risultanti da modifiche degli stock di carbonio associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, allo scopo di comunicare la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti conformemente all'articolo 7 *bis*;
- una procedura di riesame per garantire che tale metodo sia aggiornato e adeguato alla luce dei progressi scientifici;
- l'aumento della soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti prodotti nei nuovi impianti, a decorrere dal 1° luglio 2014, onde migliorare il bilancio globale di gas a effetto serra dei biocarburanti consumati nell'UE e di dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra;

- la semplificazione del calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i produttori europei di biocarburanti, in modo tale da uniformare le condizioni di concorrenza tra i produttori dell'UE e quelli dei paesi terzi;
- l'eliminazione delle disposizioni temporanee relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni contenute nelle direttive e che non sono più necessarie a seguito dell'adozione di un approccio globale;
- l'adeguamento della direttiva sulla qualità dei carburanti all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione di competenze alla Commissione per l'adozione di atti a norma degli articoli 290 e 291.

La proposta contiene inoltre modifiche e chiarimenti minori a entrambe le direttive in relazione a questioni non concernenti i biocarburanti.

Le misure previste nella presente proposta limitano il contributo che i biocarburanti convenzionali possono apportare al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili. La Commissione esaminerà le eventuali ripercussioni sulla fattibilità del conseguimento di tali obiettivi che emergeranno dalla presente proposta nelle sue relazioni future a norma dell'articolo 23 della direttiva sulle energie rinnovabili.

3.2. Base giuridica

L'obiettivo principale delle direttive è la protezione dell'ambiente e del funzionamento del mercato interno. La proposta si basa quindi sull'articolo 192, paragrafo 1, e sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principio di sussidiarietà

L'articolo 19, paragrafo 6, e l'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 6, delle rispettive direttive invitano la Commissione ad affrontare la questione del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. L'obiettivo generale della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili consiste nel contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici. Per conseguire questo obiettivo, esse istituiscono un mercato unico dell'UE per i biocarburanti sostenibili. Gli Stati membri non sono in grado di affrontare singolarmente tali sfide, poiché le ripercussioni del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni hanno necessariamente aspetti transnazionali che non possono essere analizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

- Non va oltre ciò che è necessario per conseguire l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti consumati nell'UE, tenendo conto del loro impatto indiretto sul cambiamento della destinazione dei terreni.
- La proposta è presentata sotto forma di una direttiva che stabilisce le specifiche minime relative ai carburanti, allo scopo di tutelare l'ambiente. Altri aspetti

tecnici di tali specifiche non sono affrontati nell'ambito della direttiva ma dovranno essere disciplinati da norme europee, conformemente al principio "Legiferare meglio".

- La proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo supplementare per l'Unione e neppure per i governi nazionali, regionali o locali. Gli obblighi che tali istituzioni devono adempiere restano invariati rispetto a quelli previsti dalla direttiva attualmente in vigore.
- Nell'elaborazione delle proposte tutte le principali implicazioni sono state prese in esame nella valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta della Commissione è corredata di una valutazione d'impatto.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 114 nonché con l'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, e con l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE⁹ stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo.
- (2) In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della

⁷ GU C [...] del..., pag. [...].

⁸ GU C [...] del..., pag. [...].

⁹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

direttiva 93/12/CEE del Consiglio¹⁰ stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6% entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia ("intensità delle emissioni di gas a effetto serra") prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.

- (3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE stabilisce i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 7 *ter* della direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.
- (4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.
- (5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee.
- (6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti

¹⁰ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che si stima abbiano un impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.

- (7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa"¹¹ e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse¹², che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.
- (8) È opportuno aumentare a decorrere dal 1° luglio 2014 la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma.
- (9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011.
- (10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.
- (11) È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di

¹¹ COM(2012) 60.

¹² COM(2011) 571.

terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.

- (12) È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato dalle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato.
- (13) L'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 8, della direttiva 98/70/CE includono disposizioni intese a promuovere le colture destinate alla produzione di biocarburanti in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati come misura provvisoria per limitare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Tali disposizioni non risultano più adeguate nella loro forma attuale e devono essere integrate nell'approccio stabilito dalla presente direttiva, al fine di garantire la coerenza delle azioni generali intese a ridurre al minimo le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.
- (14) È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'UE sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, occorre semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
- (15) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti per l'uso di tali carburanti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati più efficacemente a livello unionale, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo il principio di proporzionalità stabilito nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
- (16) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre allineare all'articolo 290 i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE.
- (17) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano *esercitati* conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

- (18) Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al meccanismo per monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai principi metodologici e ai valori necessari per determinare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo e la notifica delle emissioni di gas a effetto serra prodotti nel ciclo di vita, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, al livello di additivi metallici autorizzato nei carburanti, ai metodi analitici autorizzati in relazione alle specifiche dei carburanti e alla deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo.
- (19) Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante che sono contabilizzate più volte per il conseguimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto energetico dei biocarburanti destinati al trasporto, ai criteri e alle zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché ai principi e ai valori metodologici necessari per valutare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.
- (20) È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto, il che potrebbe includere l'introduzione nel sistema di sostenibilità di fattori che stimano le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.
- (21) È di particolare importanza che, nel rispetto della presente direttiva, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È opportuno che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (22) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

- (23) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche alla direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1. l'articolo 7 *bis* è così modificato:

(a) è inserito il seguente paragrafo 6:

'6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori di carburanti devono presentare all'autorità designata dallo Stato membro una relazione indicante le filiere di produzione dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato V. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.'.

(b) Al paragrafo 5, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

'5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 10 *bis* per quanto riguarda in particolare.'.

2. L'articolo 7 *ter* è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" se ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 *quinqüies*, paragrafo 1.'.

(b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

'Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 *bis* relativo ai criteri e ai limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).'.

3. L'articolo 7 *quinqüies* è così modificato:

(a) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

'3. Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri, e nelle relazioni equivalenti nel caso dei territori esterni all'Unione, possono essere presentate alla Commissione.'

'4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associati alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti tipicamente prodotti in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 7 *ter*, paragrafo 2.'

'5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 *bis* in merito alla correzione dei valori standard e dei valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E.'

'6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 *bis* in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, l'introduzione di nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato ove appropriato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.'

(b) Al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

'7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 *bis* in merito all'adeguamento dell'allegato IV ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C.'

(c) Il paragrafo 8 è soppresso.

4. L'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Gli Stati membri controllano la conformità ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 in merito alla benzina e ai combustibili diesel sulla base dei metodi analitici fissati rispettivamente dalla versione in vigore delle norme europee EN 228 ed EN 590.'

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

'3. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano una relazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti per l'anno civile precedente. La Commissione stabilisce un formato comune per la presentazione di una sintesi della qualità dei carburanti su scala nazionale mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2002. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le relazioni sono presentate in un formato compatibile con quello descritto nella pertinente norma europea. Inoltre, gli Stati membri comunicano il volume complessivo della benzina e dei combustibili diesel commercializzati nei propri territori e il volume della benzina senza piombo e dei combustibili diesel senza piombo commercializzati con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Inoltre, gli Stati membri comunicano ogni anno la disponibilità, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina e di combustibili diesel con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg che sono commercializzati nel proprio territorio.'

5. All'articolo 8 *bis*, il paragrafo 3 è così modificato:

'3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 *bis* in merito alla revisione del limite del tenore di MMT del carburante specificato al paragrafo 2. Tale revisione deve essere effettuata sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi.'

6. All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 *bis* in merito all'adeguamento dei metodi analitici di cui agli allegati I, II e III ai progressi tecnici e scientifici.'

7. È inserito il seguente articolo 10 *bis*:

"Articolo 10 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 *quinqüies* paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 *bis*, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, all'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 *ter*, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 *bis*, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 *quinqüies*, paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 8 *bis*, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

8. All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

9. Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2 **Modifiche alla direttiva 2009/28/CE**

La direttiva 2009/28/CE è così modificata:

1. All'articolo 2 è inserito il seguente nuovo comma:

"p) "rifiuti": si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive¹³. Le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese in questa categoria.

2. L'articolo 3 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Obiettivi e misure nazionali obbligatori per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).".

(c) Il paragrafo 4 è così modificato:

(i) alla lettera b) è aggiunta la seguente frase:

¹³ GU L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3.

"Il presente trattino si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d);"

(ii) è aggiunta la seguente lettera d):

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

(iii) è aggiunta la seguente lettera e):

"Il contributo apportato dai:

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

3. All'articolo 5, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b), in relazione all'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti da trasporto ai progressi scientifici e tecnici, come stabilito all'allegato III."

4. All'articolo 6, paragrafo 1, è soppressa l'ultima frase.

5. L'articolo 17 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai

biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.;

(b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25 *ter* per stabilire criteri e limiti geografici intesi a determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).".

6. All'articolo 18, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.".

7. L'articolo 19 è così modificato:

(a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'3. Le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole figuranti nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, nel caso degli Stati membri, e nelle relazioni equivalenti nel caso dei territori esterni all'Unione, possono essere presentate alla Commissione.'

'4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3, che le relazioni di cui al paragrafo 3 contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associati alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi tipicamente prodotti in tali zone agli scopi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2.';

(b) al paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"A tale scopo alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 25, lettera b):";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato VIII ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni; l'introduzione di nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione (ovvero a livello di materie prime); l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato, ove necessario; nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.";

(d) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

'7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C';

(e) il paragrafo 8 è soppresso.

8. L'articolo 21 è soppresso.

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, e inserisce le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato VIII.'.

10. All'articolo 25, il paragrafo 4 è soppresso.

11. È inserito il seguente articolo 25 *ter*:

"Articolo 25 ter
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega dei poteri di cui di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una

data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

12. Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3 **Revisione**

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021 e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 4 **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dalla data di adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono così modificati:

(1) L'allegato IV, parte C è così modificato:

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

'7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_l , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P,$$

dove:

e_l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

P = la produttività delle colture (misurata come biocarburante o quantità di energia prodotta per unità di superficie all'anno).";

(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

(2) È aggiunto l'allegato V seguente:

"Allegato V

Parte A: emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e prodotte dai biocarburanti

Gruppo di materie prime	Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO _{2eq} /MJ)
Cereali e altre amidacee	12

Zuccheri	13
Colture oleaginose	55

Parte B: biocarburanti per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

- (a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;
- (b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni¹⁴. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (e1) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato IV."

¹⁴ Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02).

ALLEGATO II

Gli allegati alla direttiva 2009/28/CE sono così modificati:

(1) Nell'allegato V, la parte C è così modificata:

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

'7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e_l , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P,$$

dove:

e_l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all'anno).";

(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

(2) È aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Parte A: emissioni stimate prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

Gruppo di materie prime	Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO _{2eq} /MJ)
Cereali e altre amidacee	12

Zuccheri	13
Colture oleaginose	55

Parte B: Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

- (a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;
- (b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni¹⁵. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V."

(3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico

- (a) Alghe
- (b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- (c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali
- (d) Paglia
- (e) Concime animale e fanghi di depurazione
- (f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti
- (g) Pece di tallolio

¹⁵ Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02).

- (h) Glicerina grezza
- (i) Bagasse
- (j) Vinacce e fecce di vino
- (k) Gusci
- (l) Pule
- (m) Tutoli
- (n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

Parte B: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico

- (o) Olio da cucina usato.
- (p) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹⁶.
- (q) Materie cellulosiche di origine non alimentare.
- (r) Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

¹⁶ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.